

**Ricorso presentato il 19 dicembre 2006 — Karstadt Quelle/
UAMI — dm drogerie markt (S-HE)****(Causa T-391/06)**

(2007/C 42/53)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Karstadt Quelle Aktiengesellschaft (Essen, Germania)
(Rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli).*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* dm drogerie markt GmbH**Conclusioni della ricorrente**

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 settembre 2006, n. R 301/2006-1;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* dm drogerie markt GmbH*Marchio comunitario interessato:* il marchio denominativo «S-HE» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32, 38, 41 e 42 (domanda di registrazione n. 2 766 723).*Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione:* la ricorrente.*Marchio o segno fatto valere:* il marchio denominativo tedesco «SHE» per prodotti delle classi 3 e 25, il marchio figurativo tedesco «She» per prodotti delle classi 3, 9, 16, 18 e 25 nonché il marchio figurativo internazionale «She» per prodotti delle classi 3, 9, 16, 18 e 25.*Decisione della divisione di opposizione:* parziale accoglimento dell'opposizione, parziale rifiuto della domanda di registrazione.*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, giacché non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

**Ricorso presentato il 20 dicembre 2006 — Union Invest-
ment Privatfonds/HABM — Unicre-Cartão International De
Crédito (unibanco)****(Causa T-392/06)**

(2007/C 42/54)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Union Investment Privatfonds (Francoforte sul Meno, Germania) (Rappresentante: avv. H. Keller)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli).*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Unicre-Cartão International De Crédito S. A.**Conclusioni della ricorrente**

— annullare la decisione della commissione di ricorso dell'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

— accogliere l'opposizione avverso la domanda di registrazione del marchio emblematico «unibanco» in ragione dei marchi UniFLEXIO, UniZERO und UniVARIO.

— Condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* Unicre-Cartão International De Crédito S. A.*Marchio comunitario interessato:* il marchio emblematico «unibanco» per servizi rientranti nelle classi 36 e 38 (domanda n. 1 871 896).*Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione:* la ricorrente.*Marchio o segno fatto valere:* marchio emblematico tedesco «uniFLEXIO» e «uniVARIO» per servizi rientranti nelle classi 35 e 36 e marchio emblematico tedesco «uniZERO» per servizi rientranti nella classe 36.*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto dell'opposizione.*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.*Motivi dedotti:* violazione di diritti processuali della ricorrente, dal momento che non sarebbero state accolte le prove da questa presentate per dimostrare l'utilizzo dei marchi comprendenti l'elemento «uni».